



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
II SEZIONE CIVILE

Il Giudice

rilevato che, nell'ambito delle misure emergenziali atte a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, l'istruttore, in virtù del disposto di cui all'art. 221, comma 4, D.L. 34/2020, così come risultante dalla Legge di conversione n. 77/2020 (e soggetto a proroga temporale di efficacia, da ultimo, ad opera dell'art. 16, comma 1, D.L. 228/2021), disponeva, con decreto emesso in data 31 dicembre 2021, la sostituzione dell'udienza del **febbraio** con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti;

rilevato che il su menzionato provvedimento risulta ritualmente comunicato ai procuratori delle parti costituite in data 03 gennaio 2022;

rilevato che, in ottemperanza al medesimo provvedimento, risulta aver depositato nota scritta il solo procuratore di parte convenuta, nella quale la detta parte ha rassegnato le rispettive istanze e conclusioni, da intendersi in questa sede integralmente richiamate;

rilevato che, come da ordinanza del 07 giugno 2021, la causa veniva alla odierna udienza del 07 febbraio 2022 per la precisazione delle conclusioni e la contestuale discussione *ex art. 281-sexies c.p.c.*;

letto l'art. 281-*sexies* c.p.c.;

lette le su riportate conclusioni, rassegnate dalle parti in surrogazione alla discussione orale (in virtù della su richiamata normativa emergenziale);

alle ore nella stanza n. dell'intestato Tribunale, all'esito della Camera di consiglio tenuta alla odierna udienza del febbraio decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata nel presente provvedimento dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. _____ ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-*sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. _____ R.G.A.C., pendente

TRA

_____ (c.f.: _____), elettivamente domiciliata in _____ alla _____, presso lo studio dell'Avv. _____, (c.f.: _____) dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione

ATTRICE

E

_____ (c.f.: _____), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in _____ alla Via _____ presso lo studio dell'Avv. _____, rappresentata e difesa dall'Avv. Napolitano Francesco _____, in virtù di procura in calce all'atto di citazione notificato

CONVENUTA

E

(c.f.: _____)

CONVENUTO CONTUMACE

Oggetto: "*lesione personale.*"

Conclusioni: Come da verbale che precede e come da note scritte depositate per la trattazione della odierna udienza, innanzi richiamate.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 281-*sexies* c.p.c., nonché in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.

Tralasciando ogni altra questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, in virtù del principio della decisione della causa sulla base della ragione più liquida — che consente al giudice di accogliere o respingere la domanda sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. in ossequio ai principi di economia processuale, effettività e tempestività della tutela giurisdizionale (su cui *cf.* Cass. SS.UU., 29523/08 e 24883/08 e le recenti Cass. 9936/14 e Cass. 12002/2014) —, va osservato che la domanda proposta da parte attrice si è rivelata infondata nel merito per quanto in appresso osservato.

L'attrice, _____, ha convenuto in giudizio _____ e _____, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento, in proprio favore, dei danni, patrimoniali e non, subiti in occasione di un sinistro stradale che si sarebbe verificato il giorno _____ alla via _____ alle ore _____ circa, allorquando la predetta attrice sarebbe stata investita alla parte destra del corpo dallo specchietto laterale sinistro dell'autovettura modello _____, targata _____ di proprietà del convenuto _____, assicurata contro i rischi della R.C.A. dalla ulteriore convenuta _____.

All'esito dell'istruttoria condotta, le circostanze di fatto sulla base delle quali l'attrice ha fondato la propria domanda risarcitoria si sono rivelate altamente inverosimili, contraddittorie e fumose e, in ultimo, non in grado di sorreggere l'esercitata azione risarcitoria.

In primo luogo, stando a quanto affermato dall'attrice in citazione e a quanto dichiarato dallo stesso unico testimone escusso all'udienza del _____ aprile l'istante sarebbe stata colpita sul suo "lato destro del corpo" dallo specchietto retrovisore dell'auto investitrice, finendo, poi, al suolo sul suo lato sinistro.

Eppure, dall'esame della documentazione sanitaria prodotta in atti da parte attrice si evince come i sanitari che la ebbero in cura refertavano lesioni alla sola spalla e omero sinistri; alcuna lesione, invece, risulta essere mai stata refertata alla istante a carico di nessun distretto destro del corpo.

Tale circostanza appare oltremodo inverosimile se solo si consideri che — come detto, per espressa menzione tanto dell'attrice, quanto del teste escusso — l'urto diretto tra veicolo e pedone avvenne proprio sul lato destro del corpo di quest'ultimo.

In altri termini, delle due l'una: (a) o l'urto tra veicolo e pedone è stato talmente lieve da non determinare neppure lesioni collaterali sui punti diretti di impatto, ma allora appare persino inverosimile la violenta caduta al suolo e la consistente lesione sul lato sinistro del corpo — oggetto di urto indiretto — riportata dalla istante; (b) o si è trattato di urto violento — tale da determinare una sì rovinosa caduta al suolo della istanza — , ma allora, dunque, non si spiega la totale assenza di lesioni collaterali refertate sui punti diretti d'urto tra veicolo e pedone.

In secondo luogo, dall'esame del referto di pronto soccorso prodotto in atti dall'attrice si evince che il sanitario refertante ivi indicava che l'istante dichiarava che le lesioni erano state determinate da un incidente stradale con "*omissione di soccorso*" (cfr. la relativa casella barrata sul verbale di pronto soccorso allegato alla produzione di parte cartacea della attrice).

Ora, pur vero che, sin dall'atto di citazione, l'attrice si affrettava a dedurre che tale indicazione sarebbe il frutto di un mero errore materiale del sanitario refertante (richiamando, peraltro, proprie non meglio specificate, e altrettanto unilaterali, dichiarazioni successivamente rese al Commissariato di Polizia ma mai dimostrate in atti); tuttavia, tale mera unilaterale deduzione rimaneva priva di qualsivoglia sostanziale riscontro confermativo.

Al contrario, essendosi al cospetto di un verbale di pronto soccorso assistito da fede pubblica di quanto il sanitario (che, nell'esercizio delle proprie funzioni, è pubblico ufficiale nel redigere il detto atto) attesti essere avvenuto in sua presenza e delle dichiarazioni che egli riporti aver ricevuto nell'immediatezza dal soggetto preso in cura, la contestazione di quanto ivi attestato dal pubblico ufficiale (comprese le dichiarazioni indicate essere state ricevute dall'istante nell'immediatezza dei fatti) avrebbe richiesto una ben e più pregnante querela di falso, non proposta, invece, nella specie dalla attrice.

Pur vero che una tale querela di falso non occorrerebbe qualora si sia al cospetto di un mero errore materiale riportato nel documento assistito da pubblica fede; purtuttavia, un tale errore materiale, per essere considerato veramente tale, avrebbe dovuto essere chiaramente e agevolmente riconoscibile dallo stesso contesto del documento in questione. Tanto non può dirsi nella specie, ove — come detto — dal verbale di pronto soccorso in esame emerge come il sanitario chiaramente indicava che la paziente dichiarava l'omissione di soccorso, senza alcuna contraddittoria

indicazione (che possa evincersi dal medesimo documento) che possa lasciar pensare ad un mero errore materiale.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, Sezione Civile, in persona del G.M., Dott. _____, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281-*sexies* c.p.c. nella causa iscritta al n. _____ e R.G.A.C., avente ad oggetto "lesione personale", pendente tra _____ — attrice — e _____ — convenuti —, ogni contraria istanza disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede:

1. rigetta integralmente la domanda attorea, per le ragioni di cui in motivazione;
2. condanna l'attrice, _____ al pagamento, in favore della parte convenuta costituita, _____ in persona del legale rappresentante *p.t.*, delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 5.735,00 (*cinquemilasettecentotrentacinque/00*), di cui euro 100,00 (*cento/00*) per spese, ed euro 5.635,00 (*cinquemilaseicentotrentacinque/00*) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge.

Così deciso in Aversa,

IL GIUDICE

(dott. _____)

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..